

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.ilquotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



AVVOCATI

Seminario a Roma su appalti pubblici



Si terrà lunedì 16 giugno dalle 13 alle 15 presso la sede del Tar Lazio (via Flaminia 189) il seminario sulle «Problematiche operative in materia di appalti pubblici», organizzato dall'Ordine degli avvocati di Roma. Nel corso dell'incontro saranno approfonditi i temi riguardanti la tipicità delle cause di esclusione e il soccorso istruttorio e il contratto di avvalimento: dubbi interpretativi e difficoltà applicative. La partecipazione al corso darà diritto a 2 crediti formativi.

COMMERCIALISTI

L'Unagraco chiede la proroga per il Pos

«L'evasione non si combatte con il Pos»: così l'Unagraco (l'Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili) commenta l'obbligo per i professionisti di dotarsi di Pos per i pagamenti elettronici, che scatterà dal 30 giugno (anche per commercianti e artigiani). «Il Pos - spiega in un comunicato il consigliere nazionale Unagraco, Francesco Avolos - è una "mezza misura" e come tale non funge allo scopo per il quale è stata concepita. L'introduzione del Pos negli studi professionali premia soltanto gli istituti bancari». «Speriamo in un solerte intervento governativo - sollecita il presidente nazionale Unagraco, Giuseppe Diretto - quanto meno prorogando la scadenza del 30 giugno».

Crisi aziendali. Le decisioni più recenti tutelano la continuità

Srl e società di persone: i «vincoli» dei giudici sull'esclusione dei soci

I tribunali indagano su motivi e giusta causa

Angelo Busani

L'esclusione del socio è uno dei massimi momenti di certificazione del naufragio dei rapporti tra i soci di una società. E, nel perdurare della crisi che pone spesso le società nell'angolo e vede le compagini sociali sfaldarsi al loro interno, sempre più spesso i Tribunali sono chiamati a decidere sulla legittimità delle procedure adottate. Nelle società di persone e nelle Srl la legge consente - in determinati casi (a tutela dell'interesse degli altri soci a continuare da soli la loro intrapresa economica) - di giungere all'allontanamento del socio che, avendo maturato i presupposti per l'esclusione, ha dimostrato di non essere più in quel clima di consonanza con gli altri che è l'humus su cui si fondano questi tipi sociali a forte connotazione personale.

Peraltro, nonostante il "peso" dei soci accomuni tutte queste forme sociali, le regole che ne trattano l'esclusione sono assai diverse: mentre nelle società di persone l'esclusione di un socio può avere luogo a seguito di «gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale» (articolo 2286 del Codice civile), nelle Srl è sancito che lo statuto «può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio» (articolo 2473-bis del Codice civile).

In altri termini, mentre per le società di persone l'escludibilità deriva direttamente dalla legge ed è comminabile quando vi sia un caso di grave inadempienza del socio rispetto alle proprie obbligazioni, nelle Srl si ha escludibilità del socio in quanto lo statuto della società preveda specifiche ipotesi di giusta causa al cui ricorrere l'esclusione possa essere sancita. Se nella Snc e nella

Sas, pertanto, l'indagine dei Tribunali si appunta sul significato dell'espressione «gravi inadempienze» del socio, nella Srl i giudici vanno a verificare quali siano gli eventi, deducibili quali presupposti di esclusione, qualificabili in termini di «giusta causa».

Con una decisione del 5 maggio 2014, il Tribunale di Milano ha, ad esempio, deciso che non configura una violazione delle obbligazioni sociali del socio accomandante di Sas (e dunque non costituisce causa di esclusione) la irreperibilità del socio o la sua insolvenza, dato che le uniche obbligazioni del socio accomandante, quale mero socio di

il disposto dell'articolo 2286 del codice civile in tema di esclusione dalla società di persone (in altri termini, nello statuto di una Srl era stata inserita una clausola secondo cui avrebbe potuto essere escluso il socio che si fosse reso autore di «gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale»). Secondo il Tribunale, questo "taglia/incolla" (dal disposto dell'articolo 2286 del Codice civile in uno statuto di Srl) non rispetta il dettato dell'articolo 2473-bis del Codice civile, il quale bensì ammette che in uno statuto di Srl sia prevista l'esclusione del socio, ma a condizione che nello statuto stesso siano individuate «specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa».

L'ESEMPIO

Non può essere estromesso l'accomandante di una Sas che si rende irreperibile o insolvente perché non viola le obbligazioni sociali

capitali, sono quella del versamento del capitale e l'obbligo di non concorrenza. Il Tribunale di Torino (con sentenza del 22 luglio 2013) ha inoltre deciso che in una Sas, le censure mosse al socio accomandante con riferimento alla gestione della società non possono fondare la sua esclusione dalla società, dal momento che ciò non costituisce violazione degli obblighi del socio derivanti dalla legge o dal contratto sociale, bensì un comportamento dal medesimo tenuto nella sua qualità di amministratore della società.

Quanto alla esclusione da una Srl, il Tribunale di Milano, con una decisione del 7 novembre 2013, ha ritenuto illegittima la clausola dello statuto di Srl confezionata travasandovi pari pari

Le sentenze di merito

1 **Esclusione del socio accomandante di Sas**
5 MAGGIO 2014
Tribunale di Milano

Esclusione del socio accomandante di società in accomandita semplice. In assenza di specifici patti sociali, non configura una violazione delle obbligazioni sociali del socio accomandante, e dunque non costituisce causa di esclusione del socio, ai sensi dell'articolo 2286 del Codice civile, la

irreperibilità del socio o la sua insolvenza, atteso che le uniche obbligazioni ravvisabili nei confronti del socio accomandante - mero socio di capitali - sono quella del versamento del capitale, oltre agli specifici obblighi previsti dalla legge, quale l'obbligo di non concorrenza

2 **Esclusione del socio accomandante di società in accomandita semplice**
22 LUGLIO 2013
Tribunale di Torino

In una Sas l'esclusione del socio accomandante opera degli accomandanti può avvenire anche secondo l'iter degli articoli 2286 e 2287 Codice civile (richiamati dall'articolo 2315), non essendo l'atto espressione di un potere di amministrazione e non essendo causa di immediato scioglimento della società. L'articolo 2287, comma 3, Cc, secondo cui se la società si compone di due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro, vale solo per le società composte da due soci perché di stretta interpretazione. Per escludere un socio non è d'obbligo contestargli gli addebiti posti a fondamento della sua esclusione. In una Sas, le censure sulla gestione mosse all'accomandante

non possono fondare l'esclusione ai sensi dell'articolo 2286, comma 1, Cc, perché quanto contestato non costituisce violazione degli obblighi del socio derivanti dalla legge o dal contratto sociale, ma inadempienza in qualità di amministratore della società. L'amministratore di Sas nominato con lo statuto sociale può essere revocato solo con il consenso di tutti i soci, se c'è giusta causa, con azione giudiziaria. In una Sas, la delibera con cui si esclude l'unico socio accomandante può essere sospesa in via cautelare, nelle more del giudizio di opposizione contro la stessa, sul presupposto che dall'esclusione derivi il rischio di scioglimento, anche non immediato, della società

3 **Nullità della clausola di esclusione da Srl per mancanza del requisito legale di specificità e presenza di clausola compromissoria**
7 NOVEMBRE 2013
Tribunale di Milano

Le cause sulla validità delle delibere assembleari - come l'esclusione del socio di Srl - possono essere rimesse a un arbitrato anche non rituale. L'articolo 35, comma 5, del Dlgs 5/2003 è speciale rispetto all'articolo 669 quinquies Cpc, poiché ha introdotto una spartizione di poteri "diacronica" fra arbitri e autorità giudiziaria: la cognizione cautelare sulla sospensione dell'efficacia della delibera assembleare impugnata appartiene ai primi se l'organo arbitrale si sia già costituito e al giudice ordinario fino a quel momento, per garantire il diritto di difesa in tutte le fasi della controversia e del procedimento arbitrale. Nel caso concreto, il giudice ha riquilibrato come istanza cautelare atipica proposta ante causam ex articoli 669-ter e 700 Cpc la richiesta di sospensiva proposta dal socio escluso in sede di impugnazione presso il tribunale della delibera di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2479-ter ultimo

comma e 2378 comma 3 Cc, pur in presenza di una clausola compromissoria. Il mero travaso nell'atto costitutivo di una Srl dell'articolo 2286 Cc - in base al quale può essere escluso il socio che si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dall'atto costitutivo - non assolve per definizione, facendo riferimento generico ad inadempienze, pur gravi, agli obblighi gravanti sul socio "escludendo", al canone legale inderogabile di tipizzazione, predeterminazione e specificità delle ipotesi di giusta causa di esclusione previsto dall'articolo 2473-bis Cc. L'articolo 2473-bis non prevede un termine decadenziale particolare; anche tale decisione deve ritenersi impugnabile nel termine di 90 giorni dall'iscrizione imposto al socio dall'articolo 2479 ter, comma 1, per azionare l'invalidità delle decisioni dei soci

4 **Esclusione del socio di cooperativa edilizia per morosità**
23 OTTOBRE 2013
Tribunale di Torino

È legittima la delibera di esclusione del socio di cooperativa edilizia il quale, una volta assegnatario di unità abitativa, non corrisponda il canone mensile previsto dallo statuto sociale. Sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa a conoscere della domanda di condanna del socio escluso al pagamento dei canoni insoluti e della somma dovuta a titolo di occupazione illegittima

dell'immobile per il periodo successivo alla delibera di esclusione, in quanto causa oggettivamente connessa alla domanda di accertamento della legittimità di detta delibera. Nelle «ragioni di connessione» di cui all'articolo 3, comma 3°, del 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n.27, è compresa soltanto la connessione oggettiva «propria», ma non quella «impropria».

5 **Licenziamento e esclusione del socio lavoratore di coop: attribuzione al giudice del lavoro**
16 LUGLIO 2013
Tribunale di Milano

Qualora il socio lavoratore di cooperativa promuova due giudizi, l'uno per impugnazione della deliberazione con cui il Cda della società ne ha deliberato l'esclusione da socio e l'altro per impugnazione del licenziamento intimatogli dalla medesima società in forza di detta esclusione, tali giudizi, tra loro connessi ex articolo 34 Cpc, debbono essere unitariamente attribuiti al giudice del lavoro e trattati secondo il rito di cui agli articoli 409 e seguenti Cpc ai sensi dell'articolo 40 comma 3 Cpc. Infatti, la

deroga ad opera dell'articolo 5 comma 1 seconda parte legge 142/2001, secondo cui «le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario» deve essere interpretata nel rigido rispetto della lettera e della ratio ad essa sottesa, con impossibilità di estensione, quindi, alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali dei lavoratori e in particolare alla materia del licenziamento del socio lavoratore determinato da recesso o esclusione.

6 **Esclusione del socio da una cooperativa e onere della prova**
7 MARZO 2013
Tribunale di Milano

Nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla deliberazione di esclusione dalla società, quest'ultima assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto ed è per l'effetto tenuta a provare il fatto specifico in base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità della medesima, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario.

Benché la corretta comunicazione al socio delle ragioni che stanno alla base della delibera di esclusione non richieda una puntuale, minuta e rigorosa descrizione dei fatti che costituiscono gli addebiti contestati, è pur sempre necessario che essa esponga il contenuto del provvedimento per porre il destinatario nelle condizioni di articolare le proprie difese, fermo restando che non ricorre genericità di contestazione ove il socio escluso manifesti d'aver compreso di quale addebito viene incolpato

24ORE
BUSINESS SCHOOL
Milano Roma

www.formazione.ilssole24ore.com/bs

EXECUTIVE BUSINESS EDUCATION MASTER PART TIME CON DIPLOMA PER MANAGER E IMPRENDITORI CALENDARIO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014

EXECUTIVE MBA

Formula Blended: aula, distance learning, tutoring on line

Executive MBA -
Master in Business Administration
Milano, dal 9 ottobre - 2° ed.
20 mesi - 3 giorni al mese
In partnership con
Altit - Università Cattolica del Sacro Cuore



EXECUTIVE24 MASTER AULA E DISTANCE LEARNING



AULA E DISTANCE LEARNING
TUTORING ON LINE E IN AULA
PERSONAL CAREER ASSESSMENT
CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

Formula Blended: aula, distance learning, tutoring on line

Management dell'arte e dei beni culturali
Roma, dal 16 ottobre - 1° ed.
9 mesi - 3 giorni al mese

Strategic HR Management
Milano, dal 23 ottobre - 4° ed.
7 mesi - 3 giorni al mese

Export Management
Roma, dal 6 novembre - 1° ed.
6 mesi - 3 giorni al mese

Direzione e Strategia d'Impresa
Milano, dal 20 novembre - 9° ed.
13 mesi - 3 giorni al mese

Luxury Management
Milano, dal 20 novembre - 2° ed.
9 mesi - 3 giorni al mese

Management Sanitario
Milano, dal 20 novembre - 1° ed.
7 mesi - 3 giorni al mese

Finance for Executive: Corporate Finance & Banking
Milano, dal 20 novembre - 7° ed.
8 mesi - 3 giorni al mese

Strategic Marketing Management
Milano, dal 20 novembre - 2° ed.
12 mesi - 2 giorni al mese

Project Management
Milano, dal 27 novembre - 1° ed.
6 mesi - 3 giorni al mese

MASTER PART TIME CON DIPLOMA

Formula Blended: aula, distance learning

Design Management
Milano, dal 23 ottobre - 3° ed.
6 mesi + distance learning - 42 giornate

MASTER24 - Marketing, Comunicazione e Media Digitali
Milano, dal 24 ottobre - 11° ed.
13 weekend

Informazione Multimediale e Giornalismo Economico
Milano, dal 13 novembre - 5° ed.
6 mesi + distance learning - 39 giornate

Management Politico
Roma, dal 27 novembre - 1° ed.
8 mesi - 3 gg al mese

Oltre 800 manager hanno conseguito il diploma Executive24 Master. Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.formazione.ilssole24ore.com/bs

SEGUICI SU

Tutti i programmi possono essere personalizzati.
Formazione su commessa: tel. 02 (06)3022.3249
progetti.formazione@ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE

SERVIZIO CLIENTI - Tel. 02 (06) 3022.3906/6372/6379 - Fax 02 (06) 3022.4462/3034/6280 - business.school@ilssole24ore.com

IL SOLE 24 ORE FORMAZIONE ED EVENTI
Milano, via Monte Rosa, 91 - Roma, piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008